

## 305. SPECIALE COVID

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO AL VIA DAL 5 LUGLIO 2021

#### 01. NOZIONE

Con **Provvedimento Direttore AE n. 175776/2021 del 2 luglio** sono state definite regole e modalità per la presentazione *“dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15,”* del **DL 73/2021, cosiddetto Sostegni bis**.

Questo contributo è **alternativo** al contributo già erogato del quale, in questi giorni, l’AE sta liquidando la seconda trince introdotto con il decreto Sostegni (DL 41/2021) e reiterato con il Sostegni bis.

E’ comunque concessa facoltà a chi ha beneficiato del detto contributo di ottenere il maggior valore del contributo *“alternativo”*, in questo caso il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’AE sarà scomputato da quello qui in argomento. Nessuna conseguenza se da questo secondo calcolo emergesse un contributo inferiore a quello già erogato o riconosciuto.

#### 02. CONDIZIONI DI SPETTANZA DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto è **riservato** ai soggetti titolari di reddito agrario, d’impresa, di lavoro autonomo **con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro** nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019).

Lo stesso spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo

**dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021**

sia inferiore

**almeno del 30%**

rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo

**dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.**

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla **data di effettuazione** dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

**RICORDA:** Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, non rileva altresì ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e della deducibilità di spese e componenti negativi.  
A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

### **03. A CHI NON SPETTA IL CONTRIBUTO**

**Il contributo non spetta:**

- ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente (2019);
- ai soggetti la cui attività e partita IVA **non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021<sup>1</sup>**;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

<sup>1</sup> Questa esclusione non opera per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data; e non opera per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l'attività.

## 04. COME E QUANDO PRESENTARE L'ISTANZA

L'istanza deve essere presentata all'AE in via telematica, mediante il portale **Fatture e Corrispettivi**:

**dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web;**

**dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite l'applicazione desktop telematico.**

Durante il periodo di apertura del canale telematico, in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedente. L'ultima sostituirà le precedenti ove non sia stato indicato il riconoscimento del contributo o del credito d'imposta.

Qualora l'istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate invia al richiedente una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa un'istanza o una rinuncia ad un'istanza precedentemente presentata. La comunicazione è inviata mediante messaggio PEC e messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell'istanza nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo ne è informato.

Ovviamente il modello e le istruzioni sono reperibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Vediamo di seguito come si compila l'istanza

## 05. COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

### Dati del soggetto richiedente

agenzia entrate

**ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  
DECRETO SOSTEGNI BIS PER LE ATTIVITA' STAGIONALI**  
(Art. 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

**SOGGETTO RICHIEDENTE**

Codice fiscale

SETTORI  
Agricoltura Pesca e acquacoltura Altri settori

Erede che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata

Nel riquadro va indicato il **codice fiscale** del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica).

Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius. Stessa procedura per il soggetto che abbia attivata una trasformazione aziendale

Il richiedente deve indicare il **settore in cui opera** barrando la casella corrispondente.

### Rappresentante firmatario dell'istanza

**RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA**

Codice fiscale

Codice carica  
1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica  
2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto

**REQUISITI**  
Soggetto diverso da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021

Nel riquadro va indicato:

se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma inserendo il relativo valore 1 o 2 nella casella denominata "Codice carica".

## Requisiti

REQUISITI	
Soggetto diverso da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Ricavi/compensi complessivi anno 2019:	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020	.00
Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021	.00

Nel riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 6 dell'art. 1 del decreto (enti pubblici, istituti finanziari e assicurativi).

L'ammontare del contributo Sostegni bis attività stagionali è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

**La percentuale da applicare è:**

Soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021)	Soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021)*	Ricavi/ compensi (nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021)
<b>60%</b>	<b>90%</b>	<b>non superiori a euro 100.000</b>
<b>50%</b>	<b>70%</b>	<b>superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000</b>
<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000</b>
<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000</b>
<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000</b>

L'ammontare dei ricavi/compensi **non deve essere** ragguagliato ad anno.

L'ammontare del contributo **non prevede un importo minimo spettante** e, in ogni caso, **non può essere superiore a 150.000 euro**.

L'ammontare del contributo, come detto, viene erogato tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta:

- per i richiedenti che hanno beneficiato del contributo Sostegni, limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni bis attività stagionali spettante e il contributo Sostegni bis automatico precedentemente ottenuto;
- per i richiedenti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni, per l'intero importo determinato in base alla presente istanza.

**Nel riquadro deve essere:**

- barrata la casella corrispondente alla fascia in cui ricade l'ammontare dei ricavi/compensi;
- riportato negli appositi campi l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite).

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nei due periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 determinandoli dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due periodi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi per il periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero.

### Vediamo alcuni esempi:

#### Primo esempio:

Soggetto con **ricavi nel periodo di 96.000 euro.**

Media mensile <b>Aprile 2019 Marzo 2020</b>	Media mensile <b>Aprile 2020 Marzo 2021</b>
<b>8.000 euro</b>	<b>6.000 euro</b>

**Il soggetto non ha diritto al contributo**, infatti  $8.000 - 30\% = 5.600$ , la differenza è inferiore al 30%.

#### Secondo esempio:

Soggetto con **ricavi nel periodo di 96.000 euro.**

Media mensile <b>Aprile 2019 Marzo 2020</b>	Media mensile <b>Aprile 2020 Marzo 2021</b>
<b>8.000 euro</b>	<b>5.000 euro</b>

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2021 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti  $8.000 - 30\% = 5.600$ , la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

**$8.000 - 5.000 = 3.000 \times 90\% = 2.700$  euro** (*misura del contributo spettante*)

La misura del contributo (o del credito) è interamente spettante poiché il soggetto non aveva presentato alcuna altra analoga istanza.

### Terzo esempio:

Soggetto con **ricavi nel periodo di 96.000 euro che aveva presentato istanza precedente ottenendo in entrambe le occasioni il minimo di € 1.000, quindi in totale € 2.000.**

Media mensile <b>Aprile 2019 Marzo 2020</b>	Media mensile <b>Aprile 2020 Marzo 2021</b>
<b>8.000 euro</b>	<b>5.000 euro</b>

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2021 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto non ha diritto al contributo**, infatti  $8.000 - 30\% = 5.600$ , la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

**$8.000 - 5.000 = 3.000 \times 60\% = 1.800$  euro** (*misura del contributo spettante*)

Pur rispettando la condizione di decremento superiore al 30% il soggetto ha già percepito precedenti contributi superiori a quanto da questa disposizione spettante

### Quarto esempio:

Soggetto con **ricavi nel periodo di 840.000 euro che non aveva presentato alcuna istanza precedente**

Media mensile <b>Aprile 2019 Marzo 2020</b>	Media mensile <b>Aprile 2020 Marzo 2021</b>
<b>70.000 euro</b>	<b>35.000 euro</b>

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2021 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti  $70.000 - 30\% = 49.000$ , la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

**$70000 - 35.000 = 35.000 \times 50\% = 17.500$  euro** (*misura del contributo spettante*)

**Vediamo un caso limite:** Soggetto con volume ricavi/compensi nel periodo pari a **1.000.000** di euro, la media mensile corrisponde allo stesso volume del periodo precedente, la media precipita a **701.000** nel secondo periodo.

MEDIA MENSILE aprile 2019/marzo 2020: **83.333,33**

MEDIA MENSILE aprile 2020/marzo 2021: **58.416,67**

DIFFERENZA : **24.916,66**

Nonostante la perdita di 299.000 euro subita, essendo la stessa pari al 29,90%, **non ha diritto ad alcun contributo.**

## Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

DICHIARAZIONE  
SOSTITUTIVA DI  
ATTO NOTORIO  
AI SENSI  
DELL'ART. 47  
DEL DPR  
N. 445/2000

(da rendere per  
gli aiuti ricevuti  
nell'ambito  
della sezione 3.1  
del Temporary  
Framework)

Il sottoscritto richiedente/rappresentante del richiedente consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

### DICHIARA

A)  che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, incluso il contributo determinato con la presente istanza (se nel riquadro "Sezione Temporary Framework contributo" è barrata la casella "Sez. 3.1"), non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura;

### oppure

che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, supera, per effetto del contributo determinato con la presente istanza, i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura. Pertanto, ai fini del rispetto dei predetti limiti, il contributo richiesto è pari all'importo indicato nel campo "Minor importo richiesto".

B)  che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

C)  di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, saranno recuperati con gli interessi per il recupero e che l'eventuale rinuncia al recupero è computata ai fini dei massimali di aiuto.

D)  che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

E)  che fa parte di un'impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework dall'impresa unica, elencati nel quadro A, incluso il contributo determinato o richiesto (in caso di compilazione del campo "Minor importo richiesto") con la presente istanza, non supera i limiti massimi di cui alla precedente lettera A).

FIRMA

L'istanza deve essere corredata dalla riportata dichiarazione allo scopo di assicurare il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche, oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione (di seguito "Temporary Framework") qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.

In particolare, se l'importo teoricamente spettante del contributo (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione del Temporary Framework) determini il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la **casella 2**

**del punto A)**, riportando nel campo "Minor importo richiesto" l'importo ridotto del contributo che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, occorre tenere conto **delle misure fiscali elencate nel quadro A** (vedi appresso).

Riguardo al **punto B)**, per la definizione di imprese in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria.

Con riferimento ai **punti D), E) e F)** (Sezione 3.12 del Temporary Framework), il periodo ammissibile è quello indicato nel quadro A in corrispondenza di ciascuna misura. Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della presente dichiarazione. Qualora nel quadro A non sia indicato il periodo ammissibile questo si intende corrispondente al periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021.

Nel riquadro "SEZIONE TEMPORARY FRAMEWORK CONTRIBUTO" va indicata, barrando la corrispondente casella, la Sezione del Temporary Framework nel cui ambito si richiede (con lapresente istanza) il contributo a fondo perduto.

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro.

Se l'istanza è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario l'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

Vediamo l'immagine dei riquadri citati.

CODICE FISCALE

DICHIARAZIONE  
SOSTITUTIVA DI  
ATTO NOTORIO  
AI SENSI  
DELL'ART. 47  
DEL DPR  
N. 445/2000

(da rendere per  
gli aiuti ricevuti  
nell'ambito  
della sezione 3.12  
del Temporary  
Framework)

Il sottoscritto richiedente/rappresentante del richiedente consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

**DICHIARA**

- A)  che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000 e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, inclusi il contributo determinato con la presente istanza (se nel riquadro "Sezione Temporary Framework contributo" è barrata la casella "Sez. 3.12"), non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000;
- oppure
- che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000 e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, inclusi il contributo determinato con la presente istanza, i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000. Pertanto, ai fini del rispetto del predetto limite, il contributo richiesto è pari all'importo indicato nel campo "Minor importo richiesto".
- B) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- C) che l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo.
- D) che nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della presente dichiarazione, si è subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
- E) che per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e altre misure di aiuto.
- F) che l'intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
- G) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- H) di essere a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali.
- I) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito o oggetto di false dichiarazioni saranno recuperati con gli interessi e che l'eventuale rinuncia al recupero dell'aiuto e agli interessi per il recupero è computata ai fini dei massimali di aiuto.
- J)  che fa parte di un'impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework dall'impresa unica, elencati nel quadro A, incluso il contributo determinato o richiesto (in caso di compilazione del campo "Minor importo richiesto") con la presente istanza, non supera i limiti massimi di cui alla precedente lettera A).

FIRMA

MINOR IMPORTO  
RICHiesto

Minor importo richiesto per il rispetto dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

00

SEZIONE TEMPORARY  
FRAMEWORK  
CONTRIBUTO

Indicare la Sezione del Temporary Framework nel cui ambito si richiede il contributo

Sez. 3.1

Sez. 3.12

## Modalità di fruizione del contributo – IBAN – Rinuncia al contributo

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO	L'importo del contributo a fondo perduto è richiesto, <b>irrevocabilmente</b> , tramite accredito su conto corrente.	<input type="checkbox"/>
	L'importo del contributo a fondo perduto è richiesto, <b>irrevocabilmente</b> , sotto forma di credito d'imposta.	<input type="checkbox"/>
IBAN	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente	<input type="text"/>
RINUNCIA AL CONTRIBUTO	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata	<input type="checkbox"/>

Il richiedente deve indicare la modalità di erogazione del contributo, scelta alternativamente tra erogazione tramite accredito su conto corrente o riconoscimento sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

In caso di richiedente che ha beneficiato del contributo Sostegni, la modalità di erogazione indicata in istanza opera limitatamente all'importo determinato come differenza tra il contributo Sostegni bis attività stagionali che emerge dall'istanza – o il minor importo indicato nella sezione dedicata alla dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato - e l'importo già ottenuto come contributo Sostegni bis automatico.

**RICORDA:** La scelta della modalità di erogazione indicata nell'istanza, sia per l'accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d'imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo

Nel riquadro destinato deve essere indicato il **codice IBAN** identificativo del conto corrente, bancario o postale, **intestato (o cointestato) al soggetto richiedente**.

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento sotto forma di credito d'imposta, l'IBAN non deve essere indicato.

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare all'intero contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

## Sottoscrizione – Impegno alla trasmissione telematica

SOTTOSCRIZIONE	DATA	giorno	mesi	anno	FIRMA
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato				
	<input type="checkbox"/> Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricevuto delega dal richiedente all'invio della presente istanza				FIRMA

Nel riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Per quanto concerne l'impegno alla sottoscrizione telematica il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Nel caso l'intermediario non abbia una delle predette deleghe ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l'invio della presente istanza, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della delega barrando l'apposita casella e apponendo la firma nell'apposito campo.

Infine riportiamo **il quadro A**, ovvero l'elenco degli aiuti ricevuti che trasforma questa istanza in una ripetizione di quanto già da riportare in dichiarazione dei redditi.

## Quadro A – Elenco degli aiuti ricevuti

## QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI

MISURE AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020										
	Articolo	Descrizione	Sec. 3.1	Sec. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						
					Data inizio			Data fine			
					giorno	mes	anno	giorno	mes	anno	
	Articolo 24	"Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"									
	Articolo 25	"Contributo a fondo perduto"									
	Articolo 28	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"									
	Articolo 120	"Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"									
	Articolo 129-bis	"Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia"									
	Articolo 177	"Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni									
	DECRETO LEGGE 104/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 126/2020										
	Articolo 78, comma 1	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili									
	Articolo 78, comma 3	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli									
	DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020										
	Articolo 1, commi 1-10	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"									
	Articolo 1-bis	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"									
	Articolo 1-ter	"Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"									
	Articolo 8	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"									
	Articolo 8-bis	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"									
	Articolo 9	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"									
	Articolo 9-bis	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"									

**SEGUE:**

MISURE AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK	DECRETO LEGGE 172/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 6/2021		PERIODO AMMISSIBILE						
	Articolo 2 "Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
	LEGGES 178/2020 (LEGGES DI BILANCIO 2021)		PERIODO AMMISSIBILE						
	Articolo 1, comma 599 (esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili)	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
	DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021		PERIODO AMMISSIBILE						
	Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
	Articolo 1-bis "Contributo a fondo perduto per le start-up"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
	Articolo 5 "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
	Articolo 6, comma 5 "Riduzione degli oneri della bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
	Articolo 6-sexies "Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" - esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
	DECRETO LEGGE 73/2021		PERIODO AMMISSIBILE						
	Articolo 1, commi 1-4 "Contributo a fondo perduto automatico"	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
	ALTRI AIUTI		PERIODO AMMISSIBILE						
	Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)	Sez. 3.1	Sez. 3.12						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

**Evitiamo, in materia, ogni commento.**